

IL “DECRETO DEL FARE” PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

*Le norme del DL 21 giugno 2013, n. 69
recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”*

Giugno 2013

Sommario

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE	5
<i>Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</i>	5
<i>Incentivi PMI</i>	5
<i>Accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei</i>	6
<i>Fondi sblocca cantieri</i>	7
EDILIZIA, AMBIENTE E PAESAGGIO	10
<i>Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento</i>	10
<i>Data unica di efficacia degli obblighi</i>	10
<i>Semplificazione in materia di ristrutturazione edilizia</i>	10
<i>Attività edilizia libera</i>	11
<i>Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali</i>	11
<i>Rapporto CIL, SCIA – autorizzazioni preliminari</i>	12
<i>Agibilità</i>	12
<i>Parcheggi pertinenziali</i>	13
<i>Proroga titoli abilitativi</i>	13
<i>Disposizioni in materia di beni culturali</i>	13
<i>Disposizioni in materia ambientale</i>	14
APPALTI E CONCESSIONI	14
<i>Requisiti relativi alla cifra di affari in lavori</i>	14
<i>Esclusione automatica delle offerte anomal</i>	14
<i>Garanzia globale di esecuzione (performance bond)</i>	14
<i>Cessione di beni a titolo di prezzo</i>	15
<i>Change in law</i>	15
<i>Contenuto della convenzione</i>	15
<i>Consultazione preliminare</i>	15
<i>Bancabilità</i>	16
<i>Risoluzione del contratto in caso di mancato finanziamento</i>	16
CRISI D'IMPRESA	17
<i>Concordato in bianco</i>	17
FISCALITÀ EDILIZIA	18
<i>Eliminazione dell'IVA dalla responsabilità solidale</i>	18
<i>Defiscalizzazione nuove infrastrutture strategiche</i>	19
<i>Misure sulla riscossione dei debiti tributari</i>	20
RELAZIONI INDUSTRIALI	21
<i>Modifica alla "Spending Review I" in materia di Durc</i>	21
<i>Acquisizione d'ufficio del Durc</i>	21
<i>Intervento sostitutivo della stazione appaltante</i>	21
<i>Validità temporale del Durc</i>	22
<i>Crediti formativi</i>	22
<i>Comunicazioni telematiche Inail</i>	23
<i>Semplificazione prestazioni lavorative di breve durata</i>	23
SICUREZZA SUL LAVORO	24
<i>Documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro</i>	24
<i>Adempimenti nei cantieri temporanei o mobili</i>	25
<i>Esclusione dei piccoli lavori</i>	25
<i>Prevenzione incendi</i>	26

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il **Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69** recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto Fare”. Il Decreto è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (DDL C/1248) ma non ancora assegnato alle Commissioni parlamentari referenti.

Il provvedimento contiene diverse misure di interesse del settore e **accoglie numerose proposte avanzate dall’ANCE**.

Di seguito il commento delle misure di interesse per il settore delle costruzioni, suddivise per temi di interesse.

Misure economico-finanziarie

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Art. 1 - Il Decreto introduce alcuni cambiamenti nel funzionamento del Fondo per renderlo più efficace in considerazione dell’acuirsi della crisi.

In primo luogo, il decreto prescrive l’**aggiornamento dei criteri di valutazione del merito creditizio** delle imprese ai fini sia dell’accesso alla garanzia del Fondo che della determinazione dell’accantonamento da compiere in funzione del rischio. Inoltre, la **copertura della garanzia del Fondo è elevata all’80%** dell’importo dell’operazione finanziaria, sia per le operazioni di anticipazione senza cessione del credito nei confronti della PA, sia per le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi. Infine, sono allo studio misure per **semplificare le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste** di accesso. Inoltre, è stato ritenuto opportuno introdurre misure affinché i vantaggi della garanzia pubblica erogata dal Fondo (la cosiddetta “ponderazione zero”, vale dire l’azzeramento, per le operazioni di garanzia diretta e controgaranzia a prima richiesta, dell’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita) arrivino alle PMI.

Si vorrebbe, infine, limitare quanto più possibile la garanzia del Fondo alle nuove operazioni di finanziamento.

Valutazione: **Positiva**

Un giudizio positivo dev’essere espresso sulla riconosciuta necessità di rivedere i criteri di valutazione della rischiosità delle imprese, alla luce della difficile fase congiunturale. Considerata la volontà di aumentare a breve le disponibilità del Fondo, sarebbe opportuno introdurre una norma specifica che faciliti l’intervento di questo strumento finanziario anche nelle operazioni di ristrutturazione del debito delle imprese e nel consolidamento delle linee di credito a breve termine.

* * *

Incentivi PMI

Art. 2 - La norma, sul modello della Legge Sabatini (n. 1329/1965), prevede la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e

attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo.

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti a una convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze, ABI e CDP, a valere su un plafond appositamente costituito dell'importo di 2,5 miliardi, incrementabile fino a 5 sulla base delle risorse disponibili e delle coperture

Si tratta di finanziamenti di durata massima di 5 anni, di importo massimo per impresa pari a 2 milioni (anche frazionato) e che possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo agli interessi, erogato in più quote, nella misura massima e con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, la norma prevede che i finanziamenti possono essere garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI nella misura massima dell'80% del loro ammontare e secondo modalità semplificate e con priorità di accesso che verranno definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Gli incentivi previsti e l'orizzonte temporale sufficientemente lungo potranno sostenere la ripresa economica. Tuttavia, per offrire un sostegno concreto e immediato al mercato delle costruzioni è **necessario che tra gli investimenti agevolabili sia ricompreso l'acquisto di nuovi capannoni**. Inoltre, per una valutazione più completa occorre attendere il decreto attuativo per il quale non è previsto un termine.

* * *

**Accelerazione
dell'utilizzo dei
fondi strutturali
europei**

Art. 9 - La norma prevede la **possibilità per lo Stato o per le Regioni di commissariare gli enti responsabili di ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali europei per evitare di incorrere nel taglio dei finanziamenti da parte dell'Unione Europea**.

Nella fattispecie, Lo Stato o la Regione responsabile di un programma cofinanziato con i fondi strutturali europei possono intervenire in via di sussidiarietà in caso di mancata attuazione dei programmi o dei progetti, ovvero di sottoutilizzazione dei finanziamenti, sostituendosi all'ente inadempiente a conclusione di una rapida procedura di verifica.

Tale procedura prevede la convocazione di una conferenza dei servizi finalizzata al superamento delle criticità riscontrate attraverso l'individuazione delle inadempienze e l'accertamento delle cause che hanno provocato i ritardi. In caso di impossibilità di superare le criticità in sede di conferenza dei servizi, le amministrazioni comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi dei ritardi e indicano le iniziative e atti da adottare entro 30 giorni per superarle. In caso di ulteriore inadempimento, lo Stato adotta iniziative per garantire il superamento delle criticità, anche prevedendo la nomina di uno o più commissari *ad acta*.

In base alla norma, inoltre, nell'ambito delle proprie attività, tutte le amministrazioni di livello statale devono dare precedenza ai procedimenti, provvedimenti e atti di natura non regolamentare relativi all'utilizzo dei fondi strutturali europei.

Valutazione:
positiva

In un contesto in cui la spesa media dei fondi strutturali europei raggiunge solo circa il 40% del valore dei programmi a fine maggio 2013, la norma appare positiva ed integra opportunamente le misure già messe in atto nei mesi scorsi –parziale deroga al Patto di stabilità interno e riprogrammazione dei fondi strutturali con il Piano Azione Coesione.

* * *

Fondi sblocca cantieri

Art. 18 Al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso e per l'avvio di nuovi lavori, è prevista la creazione di un Fondo, cosiddetto "**Fondo sblocca cantieri**", presso il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, pari a complessivi **2.069 milioni di euro nel quinquennio 2013-2017**.

DOTAZIONE DI COMPETENZA DEL "FONDO SBLOCCA CANTIERI" - valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su DL 69/2013 "DL del Fare"

Tali risorse saranno destinate a:

- Potenziamento dei nodi;
- Potenziamento dello standard di interoperabilità dei corridoi europei;
- Miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
- Collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
- Superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;
- Asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento –Caltanissetta;
- Pedemontana Veneta;
- Tangenziale Esterna Est di Milano.

Gli interventi finanziabili verranno individuati tramite uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia approvato un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'AAS Spa. Gli interventi del piano, saranno oggetto di una Convenzione che verrà sottoscritta da parte dell'ANAS Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le risorse del Fondo verranno destinate, attraverso delibera Cipe e nei limiti delle disponibilità annuali, a:

- Asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
- Linea metropolitana C di Roma - tratta Colosseo – Piazza Venezia a patto che, entro il 15 ottobre 2013, sia completata la tratta della stessa metropolitana da Pantano a Centocelle;
- Linea M4 della metropolitana di Milano;
- Collegamento Milano-Venezia, secondo lotto Rho-Monza;
- Linea 1 della metropolitana di Napoli, asse autostradale Ragusa-Catania e linea AV/AC Napoli-Bari, tratta Canello – Frasso Telesino, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento.

Lo stesso fondo finanzia, inoltre:

- lo sviluppo degli investimenti previsti dalla **Convenzione relativa alle tratte autostradali A24 e A 25 “Strade dei Parchi” per una spesa complessiva di 90,7 milioni di euro** (82,2 milioni per il 2013 e 8,5 milioni per il 2014) dei quali 34,2 milioni quali contributo statale e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione che saranno restituiti dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015;
- il **Programma “6.000 campanili”**, ovvero la realizzazione di un piano di piccole opere da realizzare nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese L’Anci raccoglierà le richieste di contributo, che potranno essere finanziate con somme comprese tra 500.000 euro e 1 milione di euro. Ogni Comune potrà candidare un solo progetto. A tale programma sono destinati 100 milioni a valere sulla dotazione del “Fondo sblocca cantieri” prevista per il 2014.

Il decreto prevede ulteriori finanziamenti per un totale di **300 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016), da destinare ad un Investimento straordinario di edilizia scolastica**, finanziato dall'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di propri fondi da adottare su proposta della Presidenza del Consiglio d'intesa con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, procedure acceleratorie sono previste la realizzazione del Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone, degli interventi per la sicurezza ferroviaria già finanziati e previsti nel Contratto di Programma RFI 2012 non ancora approvato.

La copertura finanziaria del “Fondo sblocca cantieri” deriva in gran parte da risorse già destinate a grandi interventi infrastrutturali, quali le linee ferroviaria Torino-Lione e Terzo Valico dei Giovi. Tale scelta nasce dall’esigenza di anticipare, il più possibile, l’impiego delle risorse stanziare, privilegiando opere di pronta cantierizzazione che potranno produrre effetti reali nell’economia in tempi rapidi.

"FONDO SBLOCCA CANTIERI" - LA COPERTURA FINANZIARIA

valori in milioni di euro

	2013	2014	2015	2016	2017	Totale 2013-2017
Legge 228/2012 art.1 comma 213 <i>Ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa</i>	235	-	-	-	-	235
L. 7/2009 art.5 comma1 <i>Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista</i>	50	120	120	142	-	432
Legge 228/2012 art.1 comma 208 <i>Linea ferroviaria Torino-Lione</i>	-	96	258	143	142	639
Risorse assegnate dal Cipe, a valere sul Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al DL 98/2011, al Terzo Valico dei Giovi	50	189	274	250	-	763
TOTALE	335	405	652	535	142	2.069

Elaborazione Ance su DL 69/2013 "DL del Fare"

Valutazione:

**Parzialmente
positiva**

Le misure previste vanno nella direzione più volte invocata dall’Ance di immettere liquidità nel sistema attraverso l’investimento nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo del Paese.

L’entità delle risorse coinvolte e il profilo temporale previsto appaiono, però, ancora insufficienti al raggiungimento dell’obiettivo indicato dallo stesso decreto.

Sono inevitabili, quindi, ulteriori provvedimenti in grado di garantire un adeguato livello di spesa già a partire dall’anno in corso, per offrire un sostegno concreto al settore e all’economia nazionale.

* * *

Edilizia, ambiente e paesaggio

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Art. 28 - Viene introdotta una norma con la quale si prevede che il soggetto interessato ha diritto ad un indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo nella misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro.

Al fine di ottenere l'indennizzo l'interessato dovrà, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 rivolgersi al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo entro sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Le nuove disposizioni si applicheranno in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa. Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sulla base di un monitoraggio relativo alla sua applicazione con regolamento, su proposta del Ministero della Pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, le disposizioni potranno essere confermate, rimodulate o soppresse nonché estese anche gradualmente a procedimenti amministrativi diversi da quelli relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.

Valutazione:

Parzialmente positiva

La norma è finalizzata ad introdurre l'obbligo in capo alla PA di pagare un indennizzo forfettario per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento per una maggiore certezza dei tempi amministrativi. Rispetto alla versione inizialmente proposta sono state introdotte molte limitazioni con riferimento all'ambito applicativo (solo procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa), alla misura da corrispondere (si è passati da 50 euro a 30 euro per un massimo di 2000 euro invece che 5000 euro) e alla sua vigenza (norma sperimentale che potrebbe decorsi 18 mesi essere anche soppressa).

* * *

Data unica di efficacia degli obblighi

Art. 29 - Vengono fissate due sole scadenze per l'efficacia degli adempimenti amministrativi. Il 1 luglio o il 1 gennaio saranno le due date di decorrenza per l'efficacia degli obblighi amministrativi ossia per "qualunque adempimento, comportante la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione".

La disposizione ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

Valutazione:

Positiva

La norma comporta una maggiore certezza dei rapporti giuridici con la pubblica amministrazione

* * *

Semplificazione in materia di ristrutturazione edilizia

Art. 30 - Il decreto prevede importanti misure di semplificazione in materia edilizia che accolgono in alcuni casi molte delle proposte dell'Ance. Si sottolinea che **le disposizioni, come espressamente indicato nell'ultimo comma dell'articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione**

- ❖ viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell'inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d);
- ❖ si prevede che nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrino anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purchè si possa accertarne la preesistente consistenza;
- ❖ tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno più soggette a permesso di costruire ma a SCIA salvo il caso in cui si tratti di immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004.

Le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma.

In questi casi sarà sempre necessario il permesso di costruire.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie le proposte Ance. Rispetto alla versione proposta viene posta una limitazione sulla possibilità di modificare la sagoma nei casi in cui si tratti di interventi su immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004.

* * *

Attività edilizia libera

Per gli **interventi soggetti a CIL** (comunicazione di inizio lavori) viene eliminato l'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie integralmente la proposta Ance. Viene eliminata una previsione che costituiva un aggravio in termini anche di costi per il soggetto richiedente e non trovava riscontro nell'ordinamento giuridico con riferimento alle altre procedure edilizie (SCIA, Dia in alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire).

* * *

Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali

Nell'ambito del procedimento del permesso di costruire vengono apportate delle modifiche all'art. 20 del Dpr 380/2001 in tema di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In particolare si prevede:

- ❖ la sostituzione del silenzio-rifiuto con **l'obbligo della pubblica amministrazione di esprimersi con un provvedimento espresso;**
- ❖ **l'eliminazione dell'obbligo di convocare la conferenza di servizi** nel caso in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all' amministrazione comunale.

Per gli immobili sottoposti a vincolo la norma specifica che resta fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9 del Dlgs 42/2004 come modificato dal decreto secondo il quale decorsi il termine per l'emanazione del parere del Soprintendente (45 giorni) l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance. Si tratta di disposizioni che contribuiscono a dare certezza dei termini ai fini dell'eventuale impugnativa del provvedimento di diniego

* * *

**Rapporto CIL,
SCIA –
autorizzazioni
preliminari**

Viene **estesa la procedura dello Sportello unico edilizia** anche ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione di inizio lavori. In particolare si prevede che per gli interventi che necessitano di autorizzazioni/nulla osta di altre amministrazioni il soggetto interessato ha facoltà di rivolgersi direttamente allo Sportello Unico prima della presentazione della SCIA o CIL o contestualmente a questa. In tale ultimo caso l'interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. All'interno delle zone A di cui al Dm 1444/68 e per gli interventi o le varianti ai permessi di costruire per i quali è applicabile la SCIA con modifica della sagoma i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance. Si interviene a definire una procedura di maggiore celerità con l'individuazione dello Sportello Unico come unico punto di riferimento per l'acquisizione dei relativi atti di assenso/nulla osta necessari anche per gli interventi soggetti a SCIA e a CIL.

* * *

Agibilità

Sono state apportate delle semplificazioni in tema di agibilità chiarendo anche la possibilità di poter ottenere l'agibilità parziale per:

- ❖ singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
- ❖ per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata, lo stesso è prorogato di una sola volta per tre anni.

Si prevede, infine, l'individuazione di un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità ai sensi dell'art. 25 del Dpr 380/2001. Se l'interessato non propone domanda deve presentare una dichiarazione del direttore dei lavori, qualora nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera.

Valutazione:

Positiva

La norma accoglie la proposta Ance in tema di agibilità parziale. Tale disposizione si ritiene importante in quanto finalizzata a delineare una soluzione alle numerose situazioni di difficoltà operative riscontrate nell'impossibilità di ottenere la prescritta certificazione per l'intero intervento in caso di mancata esecuzione dei lavori di finitura delle varie unità immobiliari non vendute.

* * *

Parcheggi pertinenziali

Si prevede che la normativa in tema di libera commerciabilità dei parcheggi pertinenziali realizzati su aree private si applichi anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità. La norma sembrerebbe fare riferimento ai casi in cui il proprietario del bene a cui favore è stato originariamente costituito il vincolo sia proprietario anche di altra unità immobiliare ubicata nel medesimo comune e si intenda traslare il vincolo di destinazione a favore di quest'ultima unità immobiliare senza procedere all'alienazione del parcheggio.

Valutazione:
**Parzialmente
positiva**

La norma non accoglie la proposta Ance volta a semplificare il trasferimento senza vincolo pertinenziale dei parcheggi realizzati su aree comunali. La norma come inserita nel decreto apporta solo un chiarimento applicativo.

* * *

Proroga titoli abilitativi

Si prevede la **proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori** dei permessi di costruire, denunce di inizio attività e segnalazioni certificate di inizio attività.

Valutazione:
Positiva

La norma accoglie la proposta Ance. Si tratta di una norma fortemente auspicata dall'Ance e che uniforma su tutto il territorio nazionale quanto già si sta verificando a livello regionale (es. Legge regionale 12/2013 della Marche che ha introdotto una proroga automatica dei titoli abilitativi). In sede di conversione in legge si proporrà di nuovo l'inserimento anche la proroga dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche comunque denominate.

* * *

Disposizioni in materia di beni culturali

Art. 39 - Vengono introdotte importanti norme in tema di autorizzazione paesaggistica e cioè:

- ❖ - efficacia dell'autorizzazione paesaggistica: viene chiarito che qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi. In tal modo sarà sufficiente l'inizio dei lavori per evitare l'effetto decadenziale dell'autorizzazione allo scadere del quinquennio;
- ❖ - procedimento per il rilascio: viene eliminata la possibilità per il comune di indire una conferenza di servizi qualora il soprintendente non abbia espresso il proprio parere sull'intervento nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Tale conferenza, alla quale avrebbe dovuto partecipare il soprintendente per rendere il parere non espresso in precedenza, rappresentava un evidente allungamento del procedimento;
- ❖ - procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicarsi nel caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati adeguati alle prescrizioni d'uso dei vincoli: riduzione da 90 gg a 45 gg del termine del parere del Soprintendente e, in caso di inutile decorso di tale termine, previsione dell'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente al posto del silenzio-assenso.

Diversamente da quanto previsto dal precedente art. 30 in tema di semplificazioni in materia edilizia le norme del presente articolo si applicano alla data di entrata in vigore del decreto ovvero dal 22 giugno 2013.

Valutazione:

Positiva

La disposizione in merito all'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica accoglie la proposta Ance con una parziale e diversa formulazione ovvero prevedendo che non possa superare i 12 mesi. Si tratta di norme di notevole semplificazione, che parzialmente ridimensionano il ruolo delle Soprintendenze.

* * *

Disposizioni in materia ambientale

Art. 41 - comma 3 materiali di riporto

È stata integrata la definizione di materiali di riporto di cui all'art. 3 del decreto legge n. 2/12 precisando che la loro presenza storica (matrici ambientali di riporto) in un determinato sito è conseguente alla realizzazione di riempimenti, rilevati e reinterri. Ai fini del loro mantenimento nel sito (in caso di trasformazione urbanistica dell'area) il decreto legge 69 prevede che i materiali di riporto debbano essere sottoposti al test di cessione per evitare rischi di contaminazione delle acque sotterranee e ove conformi ai limiti del test devono rispettare quanto previsto dalla legislazione in tema di bonifica dei siti contaminati.

Ciò sembra essere una contraddizione visto che l'esecuzione di tale test è tipico dei rifiuti, mentre in questa fattispecie l'obiettivo è proprio quello di evitare che le matrici ambientali di riporto debbano essere trattate come rifiuti e quindi rimosse dal sito.

Se le matrici ambientali non sono conformi ai limiti del test di cessione e sono fonte di contaminazione si dovrà provvedere alla rimozione dei contaminanti o sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute umana.

Valutazione

In linea generale negativa

La norma non risolve il problema del recupero delle aree nelle quali vi è storicamente la presenza di materiali di riporto anche perché si adottano, tra l'altro, metodologie di analisi contraddittorie (quelle dei rifiuti) rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire e cioè la verifica o meno alle procedure di bonifica.

Appalti e concessioni

Requisiti relativi alla cifra di affari in lavori

Art. 26 - Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di considerare i migliori 5 anni su 10 per la dimostrazione dei requisiti relativi alla cifra di affari in lavori, alla dotazione di attrezzature tecniche e all'organico medio annuo, nonché della possibilità di considerare il decennio per la dimostrazione del requisito dei lavori in categoria e "di punta", ai fini della qualificazione SOA (art. 26).

Valutazione:

Valutazione: positiva, ancorché l'Ance avesse chiesto di estendere a 10 anni il periodo per il computo di tutti i requisiti.

Positiva

* * *

Esclusione automatica delle offerte anomal

Art. 26 - Viene prevista la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (art. 26).

Valutazione:

La norma accoglie la proposta Ance..

Positiva

* * *

Garanzia globale di esecuzione (performance bond)

Art. 21 - Viene introdotta, anche grazie all'azione dell'Ance, la **proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (c.d. performance bond)**, prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento, D.P.R. n. 207/2010 (art. 21).

Valutazione:

Si ricorda che tale garanzia è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale, nonché facoltativa (in quanto può essere richiesta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara) per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro.

Positiva

Tuttavia, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestarla, con conseguente notevole restrizione del mercato.

Pertanto, il nuovo differimento dell'entrata in vigore della disposizione, già avvenuto con il Decreto Legge n. 73 del 2012, appare senza dubbio opportuno.

* * *

**Concessioni e
finanza di
progetto:**

Art. 19 - Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di concessioni e finanza di progetto (art. 19); in particolare:

**Cessione di beni
a titolo di prezzo**

- Nel caso in cui al concessionario sia attribuita, a titolo di prezzo, la proprietà o la cessione in godimento di immobili a disposizione dell'amministrazione concedente, quest'ultimo, al momento della consegna dei lavori, deve dichiarare di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi a tutti gli atti previsti dalla normativa vigente e che tali atti siano legittimi, efficaci e validi.

Valutazione:

Positiva

Il giudizio su tale modifica normativa non può che essere positivo, in considerazione dell'obiettivo di garantire che l'immobile concesso a titolo di prezzo sia dotato di tutti gli atti amministrativi necessari per realizzare i relativi interventi di valorizzazione.

* * *

Change in law

- In tema di change in law, ovvero di modifiche normative sopravvenute che incidano sulla redditività dell'iniziativa, il decreto prevede una formulazione più generica del ricorso alla revisione del Piano economico finanziario. Nella nuova previsione chiarisce che la revisione dev'essere attuato per qualsiasi modifica legislativa che incida sull'equilibrio economico finanziario, ampliando, di fatto, la casistica vigente.

Valutazione:

Positiva

L'Ance accoglie positivamente tale disposizione che andrebbe completata prevedendo chiaramente che l'allocazione del rischio di change in law sia imputato completamente in capo al concedente.

* * *

**Contenuto della
convenzione**

- La norma interviene sul contenuto della concessione, specificando che questa deve indicare i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la revisione dello stesso. La convenzione, inoltre, deve indicare una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché le procedure di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi all'eventuale revisione.

Valutazione:

Positiva

L'obiettivo della norma è evidentemente quello di evitare i frequenti contenziosi tra le parti, derivanti da valutazioni discordanti in merito alle modalità concrete per ottenere il riequilibrio del piano economico-finanziario, laddove non specificatamente indicato nel contratto.

* * *

**Consultazione
preliminare**

- per le concessioni ed i project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto, da affidarsi con procedura ristretta, è prevista la possibilità di indire prima, della scadenza delle offerte, una **consultazione preliminare** con i soggetti invitati, per verificare l'insussistenza di criticità progettuali sotto il profilo della finanziabilità (non dell'importo dei contributi pubblici né delle misure di defiscalizzazione), adeguando eventualmente gli atti di gara, con conseguente allungamento del termine per

le offerte;

Valutazione:

Positiva

Se l'obiettivo di evitare problemi nel reperimento dei finanziamenti è senz'altro condivisibile, la concreta applicazione della norma appare, tuttora, di non facile attuazione. E' senz'altro importante, comunque, definire, fin dalle prime fasi di confronto concorrenziale tra gli operatori, le possibili difficoltà al finanziamento che derivano dalle caratteristiche del progetto.

* * *

Bancabilità

- E' prevista la possibilità, nelle concessioni e nei project financing i cui bandi di gara siano pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto, che il bando imponga l'allegazione all'offerta di una dichiarazione, da parte di istituti finanziari, di una **manifestazione d'interessi a finanziare** l'operazione;

Valutazione:

Positiva

Appare positivo il tentativo del legislatore di ottenere un coinvolgimento più incisivo degli istituti finanziari già in sede di offerta. Tuttavia, è opportuno evidenziare che tale impegno difficilmente potrà essere vincolante, considerato le banche non sono disponibili ad assumere impegni vincolanti in una fase progettuale non ancora sufficientemente approfondita.

* * *

Risoluzione del contratto in caso di mancato finanziamento

- La norma prevede l'inserimento, nei bandi di gara per concessioni e project financing, della previsione di risoluzione del contratto in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento o delle obbligazioni emesse dalla società di progetto ex articolo 157, entro un termine predefinito e comunque non superiore a ventiquattro mesi dall'approvazione del progetto definitivo. Per evitare l'effetto risolutorio, al concessionario è comunque attribuita la facoltà di reperire in altro modo le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento.

È anche previsto che nel caso in cui il finanziamento reperito sia sufficiente solo per la realizzazione di una parte dell'opera, il contratto di concessione possa sopravvivere limitatamente a tale parte di opera, purché si tratti di uno stralcio tecnicamente funzionale.

Valutazione:

Parzialmente positiva

Anche in questo caso l'obiettivo della modifica normativa vuole essere quello di impedire blocchi nella realizzazione dell'opera qualora la manifestazione di interesse dichiarata dall'istituto finanziatore in sede di gara non si sia conclusa con la stipula di un vero e proprio contratto di finanziamento e il concessionario non abbia trovato delle fonti di finanziamento alternative. Tuttavia, gli effetti dell'eventuale risoluzione appaiono eccessivamente pesanti per il concessionario che, in base alla norma, non ha diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, neanche per quelle relative alla progettazione definitiva.

* * *

Crisi d'impresa

Concordato in bianco

Art. 31 – Il provvedimento contiene alcune importanti innovazioni alla disciplina del c.d. "concordato in bianco". In particolare:

- - la previsione secondo cui l'imprenditore, oltre al deposito del ricorso contenente la domanda di concordato e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, debba depositare anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- - l'ulteriore previsione secondo cui, con il proprio decreto di concessione del termine, il tribunale possa nominare il commissario giudiziale. Tale commissario, ove accerti che il debitore ha compiuto atti di occultamento, dissimulazione dell'attivo o comunque messo in atto comportamenti in frode, deve riferirne immediatamente al tribunale che, a seguito di specifiche verifiche, e del loro esito positivo, può dichiarare con decreto la domanda improcedibile e dichiarare il fallimento del debitore;
- - l'obbligo per il tribunale di acquisire il parere del Commissario giudiziale, se nominato, ai fini dell'autorizzazione del debitore al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
- - gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile (che tuttavia può essere ridimensionata d'ufficio dal tribunale, nel caso in cui l'attività del debitore sia manifestamente inadatta alla predisposizione della proposta e del piano, sentito lo stesso debitore ed il commissario) e sotto la vigilanza del commissario. Il debitore, inoltre, deve depositare ogni mese una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'inammissibilità della proposta. Viene, inoltre, previsto che il tribunale possa sentire in ogni momento i creditori.

Fiscalità edilizia

Eliminazione dell'IVA dalla responsabilità solidale

Art.50 – In tema di responsabilità solidale fiscale contenuta nell'art.35, co.28-28ter, del DL 223/2006 (legge 248/2006), la norma provvede ad eliminare l'IVA dall'ambito applicativo della disposizione.

Pertanto, con riferimento alle ritenute, vengono confermate:

- **l'operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime sanzionatorio** (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro) **in capo al committente**, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all'appaltatore o al subappaltatore,
- **la possibilità**, per il committente e per l'appaltatore, di **evitare**, rispettivamente, **la sanzione e la responsabilità solidale**, in caso di **acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti**, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti,
- **la limitazione della responsabilità solidale all'ammontare del corrispettivo dovuto**,
- **l'esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche** (di cui all'art.3, co.33, del D.Lgs. 163/2006).

Valutazione

In linea generale negativa

Rispetto alle prime bozze del provvedimento, quindi, la modifica intervenuta è circoscritta alla sola Imposta sul Valore Aggiunto, accogliendo le istanze dell'ANCE che aveva evidenziato i problemi applicativi della responsabilità solidale fiscale soprattutto in merito alla verifica sulla regolarità dei versamenti IVA.

Rimangono, invece, in vigore tutte le disposizioni relative all'operatività della responsabilità (e della sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell'appalto.

L'ANCE non mancherà di intervenire in sede di conversione in legge del provvedimento, per evidenziare l'inutilità della disposizione anche con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, che si traduce nel blocco del pagamento dei corrispettivi contrattuali, non avendo il committente o l'appaltatore alcun potere di controllo sulla regolarità fiscale dell'appaltatore/subappaltatore.

* * *

**Defiscalizzazione
nuove
infrastrutture
strategiche**

L'**art.19, co.3**, interviene sulla "*defiscalizzazione*" delle opere da realizzare in project financing, senza contributi pubblici (di cui all'art.33 del DL 179/2012 -legge 221/2012)

In particolare:

- viene **abbassato**, da 500 milioni a **200 milioni di euro**, l'**importo minimo delle opere** realizzabili in "*project financing*" con il meccanismo della defiscalizzazione,
- viene limitato il meccanismo alle "**nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale**", la cui **progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016**.

Pertanto, sempre in via sperimentale, la realizzazione, con contratti di partenariato pubblico-privato, di infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200 milioni di euro che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, permette al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

Resta fermo che:

- il credito d'imposta, riconosciuto ai **soggetti titolari** dei relativi **contratti di partenariato** pubblico/privato (comprese le società di progetto), spetta nella **misura massima pari al 50% del costo dell'investimento** connesso alla realizzazione delle infrastrutture,
- sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro, per le quali **non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata** (dal CIPE) la **non sostenibilità del piano economico/finanziario**,
- l'**agevolazione consiste in un credito d'imposta a valere sull'IRES/IRAP generate** in relazione alla **costruzione e gestione dell'opera**.

Il CIPE, con proprie delibere, individuerà l'elenco delle opere che possono accedere alla "*defiscalizzazione*", definendone, in particolare per ciascuna di esse, l'importo dell'agevolazione in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Si evidenzia, inoltre, che tali agevolazioni sono riconosciute in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Viene specificato, infine, che tali misure sono alternative a quelle previste dall'art.18 della legge 183/2011, che prevede la "*defiscalizzazione*" (IRES, IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed in sostituzione parziale od integrale degli stessi.

Valutazione

**Parzialmente
positiva**

Seppur vada valutato positivamente l'abbassamento della soglia del valore minimo delle opere (da 500 milioni a 200 milioni di euro) che possono accedere ai benefici fiscali, si evidenzia che l'ambito applicativo della disposizione resta comunque limitato alle nuove infrastrutture strategiche.

* * *

**Misure sulla
riscossione dei
debiti tributari**

L'**art.52** modifica la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico.

In particolare, è prevista:

- la possibilità di **ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione** (pari ad un massimo di 72 rate mensili) **concesso da Equitalia** per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in "*comprovata e grave situazione di difficoltà economica*", intendendosi per tale una situazione per la quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: accertata impossibilità di assolvere al pagamento del debito secondo la rateizzazione ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito con una rateizzazione più lunga (sino a 120 rate).

In sostanza, in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni. Stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario,

- l'incremento del **numero di rate non pagate che determinano la decadenza** dell'accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, **passano a 8 rate anche non consecutive**;

Entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno stabilite le modalità attuative di tali modifiche e i meccanismi di monitoraggio degli effetti da queste prodotti,

- **aumento, da 20.000 a 120.000 euro, dell'ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con l'espropriazione degli immobili**, con esclusione in ogni caso dell'abitazione principale del contribuente (ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categoria A/1 "*abitazioni di tipo signorile*", A/8 "*ville*" e A/9 "*castelli e palazzi di pregio artistico e storico*").

* * *

Relazioni industriali

Modifica alla "Spending Review I" in materia di Durc

Art. 31 - Il decreto in oggetto è intervenuto, in primo luogo, a modificare significativamente l'attuale formulazione dell'articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review I) prevedendo l'abrogazione del riferimento all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06, in linea con quanto più volte segnalato e richiesto, in varie sedi, dall'Ance.

Tale riferimento consentiva, infatti, l'applicazione della c.d. "procedura di compensazione" prevista dal suddetto decreto, esclusivamente al Durc richiesto per la fruizione dei benefici economici e contributivi, di cui all'art. 1 comma 1175 della Legge n. 296/06, escludendo pertanto i Durc rilasciati nell'ambito di procedure di appalto pubblico per i quali invece era finalizzata la norma.

Valutazione

Positiva

L'abrogazione di tale riferimento consentirà, una volta emanato il previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il rilascio del Durc regolare nell'ambito degli appalti pubblici, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o inferiore.

* * *

Acquisizione d'ufficio del Durc

Al comma 2 dell'art. 31, nell'ottica di garantire una maggiore omogeneità normativa, l'art. 38, comma 3 e l'art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n. 163/2006 (codice appalti) sono stati novellati, prevedendo espressamente che sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi, il Durc sia acquisito d'ufficio.

Valutazione

Positiva

Tale introduzione tende ad omogeneizzare la normativa attualmente in vigore in tema di Durc e di acquisizione d'ufficio.

* * *

Intervento sostitutivo della stazione appaltante

Il decreto introduce nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal Regolamento del Codice degli appalti, modificandone però l'ambito soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione, l'intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

Qualora pertanto gli stessi rilevino dal Durc un'inadempienza contributiva

relativa a una o più imprese impiegate nell'esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.

Valutazione

Positiva

Con tale introduzione è stato espressamente ampliato l'ambito soggettivo di operatività dell'istituto ai fini di una sua più corretta applicazione.

* * *

Validità temporale del Durc

Il decreto legge ha poi portato la validità del Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a 180 giorni dalla data di emissione.

Il testo normativo nel prevedere l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Durc, tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di acquisizione. Il Durc in corso di validità potrà pertanto essere utilizzato sia per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula del contratto stesso.

Sarà necessario, invece, dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il Durc ogni 180 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l'ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l'attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell'ambito dei 180 giorni di validità, l'utilizzo di un medesimo Durc.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.

Valutazione: **da definire**

Si sollevano alcune perplessità riguardo il possibile depotenziamento che un tale provvedimento potrebbe comportare nei confronti del ruolo assunto negli anni dal Durc, sia in termini di controllo del mercato che di corretta concorrenza tra le imprese; l'Ance è, quindi, intervenuta nelle sedi opportune evidenziando la necessità, comunque, che le imprese coinvolte negli appalti pubblici possano richiedere, anche mensilmente, il documento ai fini del controllo della regolarità nell'ambito dei rapporti privatistici tra le medesime e soprattutto per evitare le gravose conseguenze della responsabilità solidale.

* * *

Crediti formativi

Art. 32 La nuova disposizione normativa consente di evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati ai Responsabili e agli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché ai dirigenti, ai preposti lavoratori e ai loro rappresentanti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Valutazione:
positiva ma da emendare

In riferimento al comma 1, le lett. c) e d) hanno apportato un significativo strumento di semplificazione in merito alla formazione e all'aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro rappresentanti.

Sarà necessario, in ogni caso, attraverso un'azione emendativa riconoscere la medesima efficacia ai corsi erogati nell'ambito di accordi tra associazioni di lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed Enti paritetici nazionali.

* * *

Comunicazioni telematiche Inail

Con riferimento al comma 6 lett. a) del medesimo articolo 32, è stata confermata l'abrogazione dell'art. 54 del D.P.R. 1124/65 che obbligava il datore di lavoro a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che avesse per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.

La lett. b) invece ha determinato la modifica dell'art. 56 del D.P.R. 1124/65, prevedendo in particolare al punto 1) che le autorità di pubblica sicurezza e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall'Inail, mediante accesso telematico, i dati relativi agli infortuni mortali e quelli con prognosi superiore a 30 giorni.

Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, sulla base di quanto previsto dal punto 2) della lett. b), potranno prendere visione dei dati relativi alle denunce di infortunio mediante accesso alla banca dati dell'Inail.

Il comma 7 dell'art. 32 infine stabilisce che tutte le suddette comunicazioni in modalità telematica, di cui al suddetto comma 6, troveranno applicazione a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto che definirà le regole tecniche per il funzionamento del SINP, ossia del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione.

Valutazione
Positiva

Attraverso tale norma si raggiungono ulteriori misure di semplificazioni in materia di comunicazioni e notifiche in quanto vi sarà un collegamento diretto tra gli Enti (Inail) e gli organi istituzionali (DTL)

* * *

Semplificazione prestazioni lavorative di breve durata

Art. 35 – La norma, disponendo un'integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha previsto, in particolare, che per le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, siano individuate delle procedure semplificate in merito agli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, che tengano conto anche degli obblighi assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell'anno solare.

All'individuazione di tali procedure si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad ogni modo, nell'ambito del suddetto decreto, verranno garantiti i livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Valutazione

Positiva

La norma introdotta consente anche in questo caso, come nella previsione dell'art. 32, co. 1 lett. c) e d) di garantire una semplificazione per ciò che concerne gli adempimenti in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nell'ambito di prestazioni di lavoro di breve durata.

* * *

Sicurezza sul lavoro

Documentazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 32 - Nello specifico si prevedono semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)** nei settori a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter del D. Lgs. n. 81/08.

La modifica eleva inoltre a dieci uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d. lgs. n. 81/08.

Tale adempimento nel nostro settore si applica di rado, dal momento che in presenza di piano di sicurezza e coordinamento e di piano operativo di sicurezza il DUVRI non deve essere redatto. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda.

Sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche di comunicare al datore di lavoro entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Valutazione:

Positiva

La misura è senza dubbio positiva perché snellisce, seppure solo parzialmente, una procedura che le associazioni datoriali hanno sempre criticato in quanto troppo contorta e di difficile attuazione. **La misura proposta è comunque migliorabile.**

Al proposito l'Ance ha proposto un emendamento con l'obiettivo di porre sullo stesso piano enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti.

* * *

Adempimenti nei cantieri temporanei o mobili

Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri temporanei o mobili.

Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera, piano di sicurezza sostitutivo).

Valutazione:

Positiva

La misura, che al momento demanda a decreti inesistenti; è comunque interessante dal momento che l'Ance avrà la possibilità di presentare, nei tavoli tecnici che studieranno i modelli semplificati, proposte concrete atte a ridurre i meri adempimenti formali a favore della sicurezza dei lavoratori.

* * *

Esclusione dei piccoli lavori

Non del tutto chiara è, invece, la proposta di modifica all'articolo 88 del D. Lgs. n. 81/08 che prevede l'esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili.

Si evidenzia infatti che la proposta di modifica non è pertinente, dal momento che il D. Lgs. n. 81/08 prevede già che tutte quelle attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile non rientrino nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08.

Valutazione:

Negativa

La modifica proposta appare oltretutto ambigua poiché lega l'esclusione all'entità dei lavori (dieci uomini giorno), facendo presumere che quei lavori di entità superiore ai dieci uomini giorno, rientrino invece nel campo di applicazione del Titolo IV.

Al proposito è stato presentato, per i motivi suddetti, un emendamento che richiede l'abrogazione della previsione.

* * *

**Prevenzione
incendi**

In materia di prevenzione incendi l'intervento di modifica è rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attività introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell'articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al 2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell'articolo in esame, la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del regolamento.

Valutazione:
Positiva

La misura è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le imprese sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi.